


COPIA
ORIGINALE



Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

REPERTORIO
N° 9410

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL "CENTRO POLISPORTIVO" IN VILLALUNGA.


L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di luglio, presso la Sede Municipale del Comune di Casalgrande (RE) in P.zza Martiri della Libertà n. 1, avanti a me Dott.ssa Roberta Barchi (BRCRRT68B46H223Z), Vice Segretario Comunale del Comune di Casalgrande, a questo atto autorizzato a rogare, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C), del Decreto Legislativo n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- Corrado Sorrivi, nato a Reggio Emilia il 14.06.1960 (C.F.: SRR CRD 60H14 H223J), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casalgrande (C.F. e P.IVA 00284720356) in qualità di Responsabile del settore "Patrimonio e Lavori Pubblici.", nel seguito indicato anche come "Amministrazione"

e

- Claudio Marchetti nato a Sassuolo il 25/09/1963 (C.F.: MRC CLD 63P25I462J), rappresentante della "POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALGRANDESE" con sede in Casalgrande in Via Gramsci n. 18 (C.F.: 91138130355), in qualità di presidente, di seguito denominata anche come "Concessionaria" comparenti della cui indentità personale e capacità giuridica io Vice Segre-





tario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Casalgrande è proprietario del "Centro Polisportivo" sito in Villalunga in via Smonto Secchia n. 19, nell'area catastalmente identificata al foglio 32 mappali n° 414 - 435 - parte mappale n° 434 ed al foglio 26 mappale n° 110 - come da planimetria di cui all'allegato 1;
- l'Amministrazione non è in grado di gestire con le proprie risorse umane e con i propri mezzi l'impianto sportivo di cui sopra;
- pertanto, con determina n. 179 del 9 aprile 2011, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in gestione ed uso delle strutture e degli impianti di tale "centro polisportivo";
- a seguito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica la concessione di cui sopra è stata affidata a Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese;
- con determina n. 268 del 15 maggio 2011 è stato approvato da parte del Responsabile del settore patrimonio e LL.PP. del Comune di Casalgrande il verbale recante tale aggiudicazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto la gestione e l'uso dei seguenti immobili ed impianti di proprietà comunale e destinati a pubblico servizio denominati "Centro Polisportivo" siti nel Comune di Casalgrande in località Villalunga



in via Smonto Secchia n. 19:

- n. 1 campo da calcio in erba;
- n. 1 campo da allenamento in erba;
- n. 1 fabbricato destinato a sala ricreativa/riunioni e relativi servizi al piano terra e zona spogliatoi e locali di servizio ed accessori al piano seminterrato con i relativi impianti;
- impianto di illuminazione del campo da calcio;
- aree cortilive pavimentate del fabbricato;
- aree pertinenziali pavimentate e verdi al servizio dell'impianto sportivo in concessione comprese all'interno dell'area individuata nella planimetria di cui all'allegato 1.


ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La concessione deve assicurare il migliore funzionamento e la migliore fruibilità possibile del complesso sportivo, secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione, al fine di favorire la pratica di attività sportivo-ricreative e l'aggregazione sociale garantendo la gestione, l'utilizzo, la custodia, per la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;



b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;

c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

E' vietata espressamente ogni diversa utilizzazione in contrasto con quanto precedentemente disposto.

ART. 3 - CARATTERE DEI SERVIZI

La gestione e l'uso delle strutture e degli impianti sportivi consistono nello svolgimento delle seguenti prestazioni:


- a) manutenzione ordinaria degli impianti comprensiva:
- della fornitura calore, acqua, energia elettrica e pagamento delle relative utenze di tutti gli impianti;
 - dell'esecuzione di lavori volti ad impedire lo stato di degrado dell'edificio e degli interventi di manutenzione volti a preservare lo stato di funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idrici;
 - pulizia dei locali dell'edificio e delle aree scoperte di pertinenza in modo tale da consentire l'uso costante dei medesimi in un idoneo stato d'igiene e decoro;
 - cura delle aree a verde di pertinenza e del campo sportivo in modo tale da conservarle in un adeguato stato di decoro;
 - predisposizione degli impianti, in occasione di competizioni sportive o altre manifestazioni per il tempo libero, in modo idoneo a rendere possibile lo svolgimento delle stesse.

22

La

B





- b) custodia e vigilanza delle strutture e degli impianti per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura degli impianti in occasione del loro utilizzo.
- c) assegnazione e controllo dell'uso agli utenti, contro l'esazione dei corrispettivi fissati dall'Amministrazione. L'uso degli impianti dovrà essere consentito tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e per tutto l'anno e in relazione alle richieste, nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 24.00;
- d) l'Amministrazione potrà riservarsi sino ad un numero massimo di 10 (dieci) giornate in un anno al fine di poter organizzare attività confacenti con l'utilizzo dell'area stessa da comunicare al gestore entro il 30 giugno di ogni anno compatibilmente con le attività eventualmente già fissate.

ART. 4 – STATO DEI BENI ALLA CONSEGNA

Gli immobili, le strutture, gli impianti sportivi, le attrezzature e gli spazi esterni di proprietà comunale sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che devono essere perfettamente noti alla Concessionaria. Di essi le parti redigono un verbale di consistenza all'atto della consegna che ne indica lo stato manutentivo. Il rappresentante della Concessionaria presente dovrà dare atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati ovvero segnalare eventuali deficienze riscontrate. Il comune non risponderà di eventuali deficienze che non siano segnalate nel verbale di consegna. Eventuali aggiunte o modifiche che si verifichino in corso di concessione, saranno oggetto di apposito verbale di consegna o di constatazione. Le attrezzature sportive e quelle necessarie alle



terventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione della Concessionaria e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla Concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine indicato dall'Amministrazione, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico della Concessionaria per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, alla Concessionaria verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la concessione in danno ed a spese della Concessionaria, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi alla Concessionaria stessa, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandole le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di

ee

N

B



avvalersi della cauzione prestata a garanzia della concessione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

L'Amministrazione e la Concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi e dei locali della struttura.

ART. 18 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Concessionaria riconosce all'Amministrazione la facoltà di prendere parte, tramite un proprio rappresentante all'uopo delegato dal Sindaco, a tutte le sedute dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, nonché a quelle del proprio Consiglio Direttivo.

A tal fine la Concessionaria si impegna a comunicare per iscritto all'Amministrazione la data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'Assemblea degli Associati o del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 7 giorni, unitamente al relativo ordine del giorno.

Il rappresentante dell'Amministrazione interverrà alle sedute, sia dell'Assemblea degli Associati che del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e svolgerà una funzione interlocutoria e di coordinamento tra l'attività della Concessionaria e gli indirizzi dell'Amministrazione, anche al fine di garantire il pieno rispetto della presente convenzione.

In ogni caso, entro il 30 Giugno di ogni anno la Concessionaria si impegna altresì a far pervenire all'Amministrazione copia del rendiconto dell'attività gestionale dell'impianto in concessione, nonché la previsione dell'attività gestionale dell'impianto stesso per la stagione sportiva successiva.





Il concessionario inoltre, provvederà a segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

ART. 19 - PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande.

La Concessionaria ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico della concessionaria.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

La Concessionaria ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle

Handwritten signature

Handwritten signature



strutture sportive.

La Concessionaria è tenuta a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 20 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune di Casalgrande, al termine della concessione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione può sospendere in tutto o in parte la vigenza della concessione, per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore della Concessionaria alcun diritto di risarcimento.

ART. 21 - AFFIDAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI

Per quanto riguarda la gestione di eventuali nuovi impianti ed attrezzature sportive, sarà approvata esplicita modifica alla presente concessione.

ART. 22 - DIVIETI

E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria di apportare agli impianti ed ai luoghi circostanti qualunque modifica, aggiunta o trasformazione o rimozione o trasferimento senza preventiva autorizzazione



dell'Amministrazione.

E' fatto altresì tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della concessione da parte della Concessionaria, a pena di risoluzione immediata della concessione stessa in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui alla presente convenzione, commessa dal sub-concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente la Concessionaria.

ART. 23 - MODIFICHE

La concessione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

La concessionaria, a garanzia dell'adempimento degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, mediante consegna di assegno circolare dell'importo di € 1.500,00, escutibile da parte dell'Amministrazione, senza l'obbligo di preventiva autorizzazione del debitore e con operatività immediata.

Tale cauzione è stata consegnata al Comune di Casalgrande all'atto della firma della presente convenzione.

Art. 25 – ALLEGATI

Si allegano alla presente convenzione, quali parti integranti della stessa:

- planimetria dell'area di proprietà del Comune di Casalgrande, in cui si trovano le strutture e gli impianti oggetto della presente convenzione



(All. 1);

- il piano di utilizzo dell'impianto sportivo, identificato nel progetto di gestione presentato in sede di gara dalla Concessionaria (All. 2);

- il piano di conduzione tecnica, contenente la descrizione delle attività di manutenzione e di custodia, nonché le attività concernenti il funzionamento tecnico dell'impianto sportivo a carico del Concessionario (All. 3).

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare.

Qualora ciò non fosse possibile, le stesse, in deroga a quanto previsto all'art. 824 bis, rimettono, mediante determinazione contrattuale, la definizione della controversia al giudizio di tre arbitri nominati, uno dall'Amministrazione, uno dalla Concessionaria e uno dal difensore civico provinciale.

Le spese di arbitrato saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda.

La concessione sarà registrata a spese della Concessionaria.

Eventuali utili derivanti dalla gestione dei beni dati in concessione dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con l'Amministrazione, o destinati agli scopi sociali previsti dallo statuto della Concessionaria.





E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, su ventiquattro facciate e rimanenti due righe fin qui, viene da me Vice Segretario Generale letto ai componenti che lo approvano e che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto:

P. l'Amministrazione

P. La Concessionaria

Corrado Sorri

Claudio Marchetti

Corrado Sorri

Claudio Marchetti

L'ufficiale rogante

Dott.ssa Roberta Barchi

Roberta Barchi



pulizie ed al funzionamento degli impianti, ulteriori rispetto a quelle presenti e risultanti dal verbale di consegna saranno a carico della Concessionaria.

ART. 5 - PROPRIETA' STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

Tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Casalgrande.

La Concessionaria dichiarerà di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di Casalgrande.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI DISDETTA

La concessione è di anni 12 (dodici) e mesi 1 (uno), decorrenti dal 01/06/2011, salvo diversa decorrenza dipendente dagli adempimenti procedurali.

La Concessionaria ha facoltà di recedere dalla concessione, con preavviso di non meno di 120 (centoventi) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso nessun indennizzo può essere richiesto dalla Concessionaria per il mancato ammortamento delle attrezzature acquistate o per altre cause.

La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula della convenzione, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del detto primo anno.

Nel caso di abbandono della concessione prima dei due anni, salvo gravi ed imprevedibili motivi riconosciuti dall'Amministrazione, la Concessionaria,

726

Ad

SB



oltre a non ottenere alcun indennizzo a suo favore, dovrà rimborsare gli eventuali danni che il Comune di Casalgrande dovesse subire.

ART. 7 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

La Concessionaria dovrà utilizzare l'impianto e farlo utilizzare in modo corretto e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura degli stessi.

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Casalgrande.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla Concessionaria, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte del Comune di Casalgrande;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 3) attività connesse ai campionati federali;
- 4) attività per disabili;
- 5) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- 6) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 7) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 8) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi,

726
A

B



la Concessionaria curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai Campionati federali.

Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del programma su indicato, la Concessionaria è invitata a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Assessorato allo Sport del Comune di Casalgrande, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

L'Amministrazione e la Concessionaria assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. La Concessionaria assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.


L'Amministrazione, ogni qualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo, mediante congruo preavviso alla Concessionaria, garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando al massimo il calendario sportivo della concessionaria.

L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze della Conces-

La Rocca

[Handwritten signature]





sionaria nel realizzare i propri programmi.

ART. 8 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI DISABILI

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservata la massima disponibilità, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse.

L'Amministrazione deve predisporre il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:

- i singoli Istituti scolastici e gli Istituti per i disabili devono comunicare all'Amministrazione il calendario di utilizzazione degli impianti o, almeno, l'intenzione di utilizzare gli impianti entro il 31 ottobre di ciascun anno. L'Amministrazione provvederà, entro i successivi quindici giorni ad inoltrare la comunicazione al gestore.

Qualora entro il 31 ottobre non sia noto il calendario esatto di utilizzo, gli Istituti scolastici e gli enti per i disabili sono tenuti a comunicare la data esatta di utilizzo degli impianti almeno 15 gg. prima dell'utilizzazione. La concessione, in questo caso, sarà subordinata all'effettiva disponibilità degli stessi

Il concessionario può disporre degli spazi in orari non contemplati nel detto calendario.

ART. 9 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a Enti, Circoli, Associazioni, e privati per conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, sociali, spettacoli musicali e consimili.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive, salvo che le manifestazioni non siano state precedentemente fissate.

Handwritten signature

Handwritten mark



Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dall'Amministrazione sentito il parere della Concessionaria, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture qualora non siano date idonee garanzie circa le misure necessarie ad evitare danni ai beni interessati.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà dell'Amministrazione subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e impianti sportivi alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

ART. 10 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La Concessionaria deve applicare per l'uso (sia sportivo che per altre attività) delle strutture e impianti sportivi, una tariffa definita dal Comune di Casalgrande sentito il parere della Concessionaria stessa.

Sono fatti salvi casi particolari, ad esempio usi saltuari o da parte delle Polisportive/Associazioni Sportive locali.

La riscossione delle tariffe è effettuata dalla Concessionaria.

Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.

L'uso delle strutture e degli impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Concessionaria ha l'obbligo di mantenere, sulle strutture e impianti sportivi, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la Concessionaria può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

La Concessionaria ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

L'Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.

La Concessionaria dovrà altresì :

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- garantire la gestione tecnico-manutentiva dell'area verde;
- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici.




-effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l'alluminio, gli appositi cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione.

Sono inoltre totalmente a carico della Concessionaria:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- le spese di funzionamento e pulizia del servizio di somministrazione alimenti e bevande;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione;
- le spese per le utenze acqua, energia elettrica, gas, telefono relative a tutti i locali ed aree sportive della struttura intestandosi direttamente le utenze, per il periodo di durata della concessione.

La Concessionaria provvede inoltre:

- 1) al riordino complessivo dei locali e degli impianti;
- 2) alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- 3) alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande per eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto alla Concessionaria





stessa; si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte della Concessionaria del danno rilevato;

4) ad impegnarsi con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione dei locali e degli impianti.

In particolare sono a carico della Concessionaria:

- la sistemazione delle reti e recinzioni e controllo periodico delle stesse;
- il controllo periodico degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine degli edifici e degli impianti sportivi;
- il controllo e la sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;
- il controllo delle porte di accesso e uscite di sicurezza e sostituzione delle eventuali maniglie e serrature deteriorate;
- il controllo e la sostituzione delle lampade di emergenza;
- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate con particolare riferimento a quelle prescritte dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
- il controllo periodico degli ingressi di accesso e delle uscite di sicurezza con sostituzione delle maniglie e serrature deteriorate;
- la manutenzione e sostituzione di rubinetteria negli spogliatoi;
- la verniciatura periodica degli arredi fissi deteriorati dall'uso (sedili, panche, ecc.);
- le tinteggiature parziali di ripresa di eventuali parti particolarmente deteriorate dall'uso;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: COMUNE DI CARRARA - Prov. di Reggio Emilia]

- il controllo periodico del fissaggio di battiscopa e cornici delle porte, con eventuali sostituzioni delle parti rotte o deteriorate;

- il fissaggio di eventuali mattonelle di pavimento o rivestimento staccate, sostituzione di quelle eventualmente rotte per urti accidentali dovuti all'uso;

Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dalla Concessionaria a proprie spese.

ART. 12 - CANONE ANNUALE

Non è previsto un canone relativo all'uso dei locali e degli impianti oggetto della presente concessione.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

E' fatto divieto alla Concessionaria di modificare lo stato attuale delle strutture e degli impianti sportivi.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono ritenute ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.



Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

La Concessionaria non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno per mancati utilizzi derivanti dall'esecuzione di tali opere.

A seguito di specifici accordi, l'Amministrazione potrà concedere contributi alla Concessionaria relativamente alla realizzazione di interventi di ampliamento, miglioramento di edifici, strutture ed impianti.

ART. 14 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

Potranno stipularsi intese tra l'Amministrazione e la Concessionaria finalizzate alla realizzazione di nuovi edifici, impianti e strutture, e/o ampliamenti e miglioramenti degli edifici, strutture ed impianti esistenti e delle attrezzature date in concessione.

Oltre a quanto sopra definito, la Concessionaria si impegna a realizzare, a sua cura e spesa, un nuovo manto in erba sintetica per il campo da calcio del "Centro Sportivo", come specificato nel dettaglio all'allegato A del progetto di gestione (All. 2). Per il conseguimento di tale opera la Concessionaria si impegna a eseguire interventi per un importo minimo di € 30.000,00 (IVA compresa) per ogni anno di concessione, pari ad un totale complessivo di € 360.000,00 (iva compresa) alla scadenza della stessa.

Relativamente a tali interventi la Concessionaria si impegna a curare a suo totale carico e spesa, oltre agli oneri per la costruzione, ogni adempimento



relativo alla progettazione, direzione lavori, ottenimento dei pareri, nulla osta, approvazioni prescritti dalle specifiche norme in materia. I progetti relativi agli interventi in parola dovranno essere sottoposti all'Amministrazione concedente che dovrà approvarli in via preventiva prima dell'inizio dei procedimenti autorizzativi di legge. Il 50% delle opere dovranno essere realizzate entro i primi 6 anni dalla stipula della concessione e le stesse opere dovranno essere ultimate, rese agibili, accatastate e pronte all'utilizzazione entro la data di scadenza della concessione.

La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

Relativamente agli interventi del presente articolo, le parti concorderanno tra loro, per ogni opera, le modalità e le condizioni specifiche di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti diverranno, a seguito della presa in carico di cui sopra, di proprietà dell'Amministrazione.

Relativamente ad eventuali mutui accesi dalla Concessionaria per il finanziamento delle opere di cui al presente articolo, l'Amministrazione concedente si rende disponibile a prestare le garanzie richieste dall'istituto finanziatore a favore della Concessionaria.

ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.






La Concessionaria stessa pertanto si impegna a stipulare apposita Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona danneggiata ed € 200.000,00 per danni a cose/animali; l'anzidetta polizza dovrà altresì prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali non inferiori ad € 5.000.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro, la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune.

ART. 16 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento della gestione delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature, potrà essere risolta in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli obblighi previsti in merito alla realizzazione di nuove opere;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte della Concessionaria, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima quando dovuta)



oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;

- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
- sub concessione delle aree sportive e/o dei locali della palazzina adibiti a sala ricreativa/riunioni, eventuale bar e accessori.

La Concessione decadrà qualora venisse sciolta la Concessionaria e venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 17 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo del Comune di Casalgrande.

L'Amministrazione potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla Concessionaria ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.


In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli in-

cc

h







COMUNE DI CASALGRANDE

ZONA SPORTIVA VILLALUNGA

AREA IN CONCESSIONE

ALL. N° 2 "PLANIMETRIA SCALA 1 : 1000"

dec

[Signature]

